

(N. 1131)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore **TADDEI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1955

Provvidenze a favore dei marescialli maggiori dei carabinieri « carica speciale ».

ONOREVOLI SENATORI. — Esiste nell'Arma dei carabinieri una speciale categoria di marescialli maggiori denominata marescialli maggiori « carica speciale ».

Si tratta di sottufficiali accuratamente scelti previo severo concorso comprendente esami scritti di cultura professionale ed esperimento pratico di comando di tenenza o di sezione.

La suddetta categoria fu istituita nel 1929 per la riconosciuta necessità di fronteggiare esigenze di servizio e di organici e di affidare ad elementi di spiccati requisiti incarichi di particolare importanza.

Tale provvedimento ebbe definitiva sanzione con la legge n. 1225 del 2 giugno 1936, con la quale fu concesso ai marescialli maggiori « cariche speciali » il beneficio — l'unico — di permanere alle armi fino al compimento del trentacinquesimo anno di servizio, e cioè cinque anni di più rispetto ai loro pari grado. Per altro detto beneficio fu successivamente limitato a soli tre anni per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 1951, n. 210, confermata nella vigente legge sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito.

Attualmente, in conseguenza della legge 21 novembre 1940, n. 1735, i marescialli maggiori seguono nella gradazione gerarchica gli

aiutanti di battaglia; ma sta di fatto che i marescialli maggiori cariche speciali hanno poteri disciplinari, prerogative ed attribuzioni corrispondenti a quelle dei subalterni comandanti di tenenza, mentre gli aiutanti di battaglia hanno le stesse attribuzioni dei marescialli maggiori, ragion per cui — come stabilito nella legge 29 marzo 1951, n. 210 — per aspirare alla nomina di « carica speciale » gli aiutanti di battaglia debbono sottoporsi agli stessi esami ed esperimenti prescritti per i marescialli maggiori.

A questo proposito deve anche considerarsi che malgrado le funzioni e le attribuzioni di comando superiori, rispetto a quelle dei marescialli maggiori, i pari grado « cariche speciali » non ritraggono dalla carica ricoperta alcun beneficio economico; e considerare, altresì, che a differenza dei marescialli maggiori, non hanno neppure la possibilità di aspirare alla nomina a sottotenente di complemento all'atto del collocamento in congedo, per la quale è prescritto il limite di età di anni 55, essendo tenuti a rimanere in servizio fino al compimento del 58° anno di età per non rinunciare — diversamente — alla indennità speciale prevista dalle disposizioni vigenti per i sottufficiali che lasciano il servizio permanente per

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

raggiunti limiti di età. Si è venuto così a determinare uno stato grave di disagio che non potrà non influire, se la situazione non cambiasse, sul gettito dei concorrenti alla nomina a « carica speciale » che, invece, per le necessità dell'Arma dovrebbe essere largamente assicurato.

In relazione a tutto quanto precede è da concludersi come sia necessario — per ragioni di equità — eliminare l'anomalia rappresentata e salvaguardare il prestigio dei marescialli maggiori cariche speciali. E pertanto è stato predisposto il presente disegno di legge col quale si prevede:

articoli 1 e 2 — l'attribuzione ai marescialli maggiori « cariche speciali » del grado

di « aiutante » che nella gradazione gerarchica dovrà precedere quello di « maresciallo maggiore » ed essere posto allo stesso livello di quello di « aiutante di battaglia »;

articolo 3 — l'attribuzione ai sottufficiali in argomento delle competenze in atto previste per gli aiutanti di battaglia.

Al maggior onere finanziario che comporterebbe l'attribuzione alla categoria, dei proposti miglioramenti e che peraltro — dato il numero limitato (300) della categoria stessa — è di sole lire 6.480.000 si potrà far fronte con integrazione del capitolo stipendi, paghe ed assegni vari per sottufficiali, appuntati, carabinieri, ecc. da prelevarsi dal « Fondo di riserva ».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito il grado di « aiutante », da conferirsi ai marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri che abbiano superato la prova per la nomina a « carica speciale » prevista dall'articolo 1 della legge 2 giugno 1936, n. 1225.

Art. 2.

Gli « aiutanti » nella gradazione gerarchica dei sottufficiali (articolo 2, lettera b, legge 9 maggio 1940, n. 368) sono posti al di sopra

dei marescialli maggiori ed alla pari degli aiutanti di battaglia.

Art. 3.

Agli « aiutanti » dei carabinieri sono attribuite le competenze previste per gli aiutanti di battaglia.

Art. 4.

Il maggior onere di lire 6.480.000 derivante dal presente provvedimento graverà sul capitolo « Stipendi, paghe ed assegni vari dei sottufficiali, appuntati, carabinieri, ecc. » mediante integrazione da prelevarsi dal capitolo « Fondo riserva ».